

Cessione di energia da biomasse: non va tassata la quota incentivante

Imprese agricole

Per la Cgt Lombardia è legittimo decurtare l'incentivo dall'imponibile

Estrapolato dal corrispettivo secondo i valori del «prezzo zonale» calcolato dal Gse

Laura Ambrosi

Per la tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili occorre scorporare dall'imponibile la quota incentivante. A fornire questa interessante interpretazione è la Corte di giustizia tributaria della Lombardia, sezione 19 (presidente Antonioli, relatore D'Urso) con la sentenza n. 2613 depositata lo scorso 8 ottobre.

La questione affrontata che inte-

ressa numerose imprese agricole, riguardava, in estrema sintesi, le modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di energia da fonti rinnovabili con produzione oltre i 2.400.000 KWh anno.

La normativa

In sostanza, in base all'articolo 22 comma 1 bis del Dl 66/2014, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali oltre tale limite, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, non si considerano produttive di reddito agrario.

Fatta salva la determinazione del reddito nei modi ordinari, tali somme sono imponibili applicando il coefficiente del 25 per cento, con esclusione della quota incentivante, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini Iva relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta.

Il dubbio, in sostanza, è se il 25%

debba essere applicato sull'intero importo ricevuto dalle imprese ovvero scomputando la quota incentivante.

Molti uffici dell'agenzia delle Entrate, infatti, hanno contestato nell'ultimo periodo lo scorporo - dall'ammontare dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva per tali cessioni - della "quota incentivante", trattandosi, secondo tale tesi, di una tariffa onnicomprensiva al cui interno non sarebbe possibile enucleare la quota incentivante da escludere dall'imponibile.

La vicenda

Nel caso in esame, il contribuente aveva determinato l'imponibile da sottoporre a tassazione secondo i valori del "prezzo zonale" calcolato dal Gse per la cessione dell'energia (decurtando quindi la quota incentivante).



Molti uffici delle Entrate di recente hanno contestato lo scorporo trattandosi di una tariffa onnicomprensiva

Il giudice di primo grado, differenziandosi da altre pronunce di prime cure che avevano annullato la pretesa erariale, aveva condiviso la tesi erariale e quindi, in buona sostanza la cessione dell'energia dal contribuente al Gse era avvenuta in base una tariffa onnicomprensiva, con la conseguenza che non si poteva scorporare dall'imponibile la quota incentivante.

La Cgt Lombardia ha invece accolto le ragioni del contribuente, evidenziando l'errore dell'ufficio (e del giudice di primo grado) nel ritenere non scindibile la quota incentivante, assoggettando, conseguentemente, ad imposta sul reddito l'intera tariffa.

Secondo la sentenza la norma, infatti, è chiara nell'escludere dalla tassazione la quota incentivante. Il metodo usato dal contribuente di estrapolare dal corrispettivo la quota energia secondo i valori del "prezzo zonale" calcolato dal Gse per la cessione dell'energia, è quindi corretto e rispondente alla disciplina fiscale di riferimento.